



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Nicola BONTEMPO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Patrizia IMPRESA	Consigliere
Fabio ALPINI	Primo Referendario
Rosaria DI BLASI	Referendario
Anna PETA	Referendario

nell'adunanza da remoto del 29 aprile 2021

DELIBERA

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n.213;

VISTO l'art. 243-bis del Tuel, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 e successive modifiche;

VISTO l'art. 243-quater, commi da 1 a 5, Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. r), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 e successive modifiche;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 888, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018), successivamente modificato dall' art. 38, comma 1-terdecies, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, che hanno modificato l'art. 243-bis Tuel rimodulando la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTI, altresì, i commi 848 e 849, art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018);

VISTA la deliberazione n.16/AUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 20 dicembre 2012, concernente le Linee guida del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'ex art. 243-quater del T.U.E.L. come introdotto dall'art. 3, co.1, lett. r) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 2013;

VISTA la deliberazione n. 05/AUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, concernente le Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL);

VISTA la deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG del 28/11/2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 495/PRSP/2015 di valutazione del piano di riequilibrio finanziario decennale approvato dall'Ente con delibera consiliare del 7 marzo 2014, n. 7, poi rettificato, a seguito di attivazione dell'anticipazione di liquidità con la Cassa DD.PP. ai sensi del d.l. 35/2013, con delibera del 9 luglio 2014, n. 45;

VISTA la delibera consiliare dell'11 gennaio 2018, n. 4, con la quale il Comune di Porto Azzurro (LI) ha espresso la volontà di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 848 e 849 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per la riformulazione e rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario decennale in corso;

VISTA la delibera consiliare del 24 febbraio 2018, n. 6, del Comune di Porto Azzurro (LI) concernente l'approvazione della riformulazione e rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario decennale;

VISTA la delibera consiliare del 5 marzo 2018, n. 9, del Comune di Porto Azzurro (LI) concernente la rettifica ed integrazione della delibera consiliare del 24 febbraio 2018, n. 6;

VISTI i pareri dell'organo di revisione del Comune di Porto Azzurro (LI), allegati alle deliberazioni di Consiliari nn. 4, 6 e 9/2018, concernenti la riformulazione e rimodulazione del piano di riequilibrio;

VISTA la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale del 23 dicembre 2019 (prot. 0175241) contenente la richiesta istruttoria sul piano di riequilibrio predisposto dall'Ente;

VISTA la risposta del Comune di Porto Azzurro alla predetta richiesta istruttoria, inviata dall'Ente al Ministero in data 20 febbraio 2020;

VISTA la relazione del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, del 24 giugno 2020, inviata alla Sezione in data 27 luglio 2020, prot. n. 67151 (prot. Sezione n. 6280/2020);

VISTO l'art. 53, commi da 8 e 10 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv.to in legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernenti la sospensione dei termini di riposta ai giudici contabili, anche a procedimenti istruttori già avviati, a favore degli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis Tuel, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19;

VISTE le relazioni sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale trasmesse dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6 del d.lgs. n. 297/2000;

VISTE le note istruttorie della Sezione del 31 luglio 2020 (prot. n. 6370/2020), e del 31 agosto 2020 (prot. n. 6696/2020) con le quali sono stati richiesti ulteriori chiarimenti in merito alla situazione finanziaria dell'ente e a quanto previsto dalla rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale;

VISTE le risposte istruttorie inviate dall'Ente e la relativa documentazione allegata;

VISTE le osservazioni formulate dal magistrato istruttore al termine dell'istruttoria;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'Ente ha prodotto, con nota del 28 aprile 2021 (pervenuta alla Sezione in pari data, prot. n. 4395/2021), in relazione alle osservazioni formulate dal magistrato istruttore;

VISTE le *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione del 29 marzo 2021, n. 4, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021;

VISTA l'Ordinanza n. 13/2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica, al fine di effettuare definitive valutazioni sulla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Porto Azzurro;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

UDITI, nell'odierna camera di consiglio, il Sindaco del Comune di Porto Azzurro, il responsabile del servizio finanziario e il revisore unico;

FATTO

I controlli-monitoraggio effettuati in passato da questa Sezione sulla gestione finanziaria del Comune di Porto Azzurro hanno messo in luce l'errata quantificazione del risultato di amministrazione, nonché il ripetuto mancato rispetto dei vincoli di destinazione delle poste di bilancio nei rendiconti approvati dall'Ente già a partire dall'esercizio finanziario 2006.

L'emersione del disavanzo sostanziale di amministrazione, associato alla presenza dei debiti fuori bilancio e alle passività potenziali, hanno condotto l'Ente alla decisione di aderire alla procedura di riequilibrio prevista dall'art. 243-bis del TUEL (delibera CC n. 79/2012). Il piano di riequilibrio approvato con delibera CC n. 13/2013 non fu però ritenuto congruo da questa Sezione di controllo (deliberazione n. 273/2013). Decisione confermata anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione (sentenza n. 9/2013), a seguito di ricorso dell'Ente.

Con successivo atto consiliare n. 87/2013, l'Ente, alla luce della legge di stabilità 2014 (all'epoca in corso di promulgazione) ha deciso di effettuare una verifica della sussistenza delle condizioni per la riproposizione di un ulteriore piano di riequilibrio al fine di “opporsi” alla dichiarazione dello stato di dissesto.

Pertanto, l'Ente, con delibera consiliare n. 7/2014 ha adottato un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, pervenuto alla Sezione in data 17 marzo 2014, successivamente modificato e integrato con delibera consiliare n. 45/2014 per recepire gli effetti prodotti sul piano medesimo dall'attivazione dell'anticipazione di liquidità con la Cassa DD.PP. ai sensi del d.l. 35/2013.

Con nota del 3 febbraio 2015, n. 6902 è pervenuta alla Sezione la relazione istruttoria predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale di finanza locale, acquisita al n. 716 di protocollo della Sezione in data 4 febbraio 2015. La Sezione, in esito al proprio esame istruttorio, con deliberazione n. 9/2015 ha dichiarato l'inammissibilità della riproposizione del piano di riequilibrio per l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 573/bis, della legge 147/2013.

Anche nei confronti di tale decisione l'Ente ha promosso ricorso alle SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione che, con sentenza n. 55/2015/EL – Giud. 476/SR/EL, depositata in data 5 ottobre 2015, ne ha deciso il parziale accoglimento.

La Sezione, con deliberazione del 4 novembre 2015, n. 495, ha quindi valutato e approvato il secondo piano di riequilibrio con il quale l'Ente ha previsto il ripiano del fabbisogno finanziario dell'Ente per complessivi euro 2.433.773,76 nel periodo 2014-2023.

Successivamente, a seguito del controllo monitoraggio operato della Sezione di controllo sul rendiconto 2014 e sul riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, sono emerse numerose criticità relativamente alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla sua composizione interna.

In particolare, la Sezione, con la delibera n. 100/2017, ha quantificato in un diverso ammontare il risultato di amministrazione, gli accantonamenti e i vincoli sullo stesso nonché la parte disponibile negativa determinando i saldi indicati nella tabella che segue:

Risultato di amministrazione	01/01/2015	
	Ente	Sezione
	3.022.251,44	2.607.710,74
PARTE ACCANTONATA	925.888,70	2.192.627,56
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 1° gennaio 2015	925.888,70	2.192.627,56
Altri accantonamenti	0,00	0,00
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri		
PARTE VINCOLATA	2.579.076,31	2.652.001,11
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	621.120,13	621.120,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	1.957.956,18	2.030.880,98
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1.428.692,05	1.147.554,13
PARTE DISPONIBILE	- 1.911.405,62	- 3.384.472,06
Disavanzo sostanziale all'1/1/2015		- 1.853.642,15
Disavanzo sostanziale da extradeficit all'1/1/2015		- 1.530.829,91

Fonte: Dati di rendiconto approvati dall'Ente e rideterminazioni della Sezione deliberazione n. 100/2017.

Come evidenziato dalla tabella, al 1° gennaio 2015 la parte disponibile è stata rideterminata in un ammontare pari ad euro 3.384.472,06 con una differenza di circa

un milione e mezzo di euro rispetto al valore approvato dall'Ente, pari ad euro 1.911.405,62, così suddivisa:

- euro 1.853.642,15 quale disavanzo ordinario;
- euro 1.530.829,91 quale disavanzo da riaccertamento straordinario (cd. extradeficit).

In esito alla deliberazione della Sezione n. 100/PRSP/2017, l'Ente non ha inizialmente adottato nessuna delle misure correttive richieste (tra cui la riapprovazione del riaccertamento straordinario dei residui, corretta determinazione del FCDE, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, nelle sue componenti accantonate, vincolate, destinate ad investimenti e libere, con accertamento del relativo maggior disavanzo).

Solo in esito alla deliberazione della Sezione di inottemperanza alle misure correttive richieste (deliberazione n. 157/PRSP/2017), il Comune ha riapprovato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 (delibera GC 137/2017 del 31 luglio 2017, atto recepito e approvato in pari data dall'organo consiliare, con delibera n. 60/2017). Sempre in pari data l'Ente ha provveduto alla riapprovazione delle risultanze dei rendiconti 2014 e 2015 e al finanziamento del maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 (extradeficit) in tre annualità (euro 230.829,91 nel 2017, euro 650.000,00 nel 2018 e euro 650.000,00 nel 2019).

Al contempo, però, non condividendo il deliberato della Sezione in merito all'impossibilità di rateizzazione trentennale del disavanzo aggiuntivo accertato (ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015), ha proposto ricorso innanzi alle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, riservandosi di modificare le modalità di copertura appena individuate, in caso di accoglimento del ricorso o accettazione dell'istanza di revisione. Il ricorso promosso dall'Ente è stato, tuttavia, respinto con sentenza SS.RR. del 6 dicembre 2017, n. 41.

Successivamente, la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha introdotto nell'ordinamento due importanti novità riguardanti l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e gli enti che avevano in corso piani di risanamento (art. 1, commi 848 e 849).

Le disposizioni contenute al comma 848 hanno previsto la possibilità per i Comuni che non avessero deliberato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dall'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, nonché per quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze avessero accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, di effettuare, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, un nuovo riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017, provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.

Tale norma, inoltre, ha offerto nuovamente la possibilità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo scaturito da tale operazione di riaccertamento secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, in quote costanti entro l'esercizio 2044. Il comma 849 ha disposto, poi, che, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne avevano conseguito l'approvazione prima del

riaccertamento straordinario di cui al comma 848, potevano rimodulare o riformulare il piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848.

Il Comune di Porto Azzurro quindi, con delibera consiliare dell'11 gennaio 2018, n. 4, ha deciso di avvalersi delle anzidette novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, con particolare riferimento all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui (oggetto delle delibere della Sezione n. 100 del 28 marzo 2017 e n. 157 del 6 luglio 2017) per una riformulazione/rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale già in corso. L'atto di riformulazione e rimodulazione del piano di riequilibrio è stato adottato dall'Ente con delibera consiliare del 24 febbraio 2018, n. 6, trasmesso in data 28 febbraio 2018 a questa Sezione (prot.n. 756/2018) e alla Commissione ministeriale (prot. 18587/2018).

Successivamente l'Ente, con nota dell'8 marzo 2018, n. 2033 ha trasmesso alla Commissione ed alla Sezione di controllo la delibera consiliare (CC 9 del 5 marzo 2018) che integrava e rettificava la precedente rimodulazione, rimanendo in attesa di un giudizio relativo all'approvazione della rimodulazione. Nelle more, in conformità alla risposta fornita dalla Commissione ministeriale ad un quesito specifico (nota 12703 del 01/02/2019), l'Ente ha proseguito nel risanamento degli equilibri di bilancio secondo le indicazioni del piano di riequilibrio rimodulato.

La Commissione ha, poi, avviato l'istruttoria sulla rimodulazione del piano in data 23 dicembre 2019 e, dopo alcuni chiarimenti istruttori, ha trasmesso la propria relazione finale a questa Sezione esprimendo dubbi sulla situazione contabile dell'Ente, apparendo poco chiari i dati rappresentati nel materiale istruttorio.

Pertanto, il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno iniziare una completa verifica della situazione contabile e finanziaria dell'Ente al fine di poter esprimere le proprie valutazioni sulla rimodulazione del piano sulla base di dati quanto più verificati e certi. Verifica che si è conclusa con la delibera n. 37 del 17 maggio 2021 di questa Sezione con la quale, in particolare, sono stati rideterminati correttamente i risultati di amministrazione relativi agli esercizi 2015/2019, nonché l'ammontare della parte disponibile negativa.

DIRITTO

1. Questioni preliminari

Il Comune di Porto Azzurro, come evidenziato nella parte in fatto, ha deciso di rimodulare il Piano di riequilibrio decennale adottato con delibera consiliare n. 7/2014 ed approvato da questa Sezione con deliberazione del 4 novembre 2015, n. 495; piano che ha previsto il ripiano del fabbisogno finanziario dell'Ente per complessivi euro 2.433.773,76 nel periodo 2014-2023.

Tale scelta è la conseguenza diretta del controllo-monitoraggio operato da questa Sezione sul rendiconto 2014 e sul riaccertamento straordinario al 1° gennaio, al termine del quale, con la delibera n. 100 del 2017, è stata rideterminata la parte disponibile negativa in un ammontare pari ad euro 3.384.472,06 con una differenza di circa un milione e mezzo di euro rispetto al valore approvato dall'Ente, pari ad 1.911.405,62, con l'accertamento di un disavanzo da riaccertamento straordinario

(cd. extradeficit) di euro 1.530.829,91 ed una restante parte di disavanzo ordinario pari ad euro 1.853.642,15.

L'Ente ha così adottato la rimodulazione del Piano, con delibera consiliare n. 6 e 9/2018, al fine di ripianare l'extradeficit in quote costanti di ammontare pari ad euro 50.697,50 sino al 2044.

L'Ente ha ritenuto di avvalersi delle novità introdotte dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) che all'art.1 comma 848, ha previsto che *“I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.*

Ed ancora, al comma 849 il legislatore ha disposto che *“Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà”.*

La Sezione ritiene che il ricorso da parte dell'Ente alla procedura disposta dalle norme citate sia legittimo. Difatti, l'Ente, dopo aver approvato il Piano di riequilibrio pluriennale, ha visto rideterminato il proprio risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dalla pronuncia della Sezione di controllo n. 100 del 2017, che ha rilevato scritture contabili difformi rispetto alle risultanze del riaccertamento straordinario approvato dalla Giunta comunale; ciò a causa, tra l'altro, della mancata cancellazione dalle scritture contabili di residui passivi interessati dal riaccertamento, per un importo di euro 281.137,92, che non trovavano più giustificazione giuridica in quanto non supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili.

La Sezione ritiene altresì che la volontà del legislatore, manifestata con molteplici interventi normativi, sia stata da subito quella di consentire agli Enti locali di ripianare i disavanzi derivanti dalle gestioni finanziarie antecedenti al 1° gennaio 2015 in un arco temporale (massimo trentennale) idoneo a consentire un passaggio graduale al nuovo sistema contabile armonizzato.

Pertanto, la Sezione si esprime positivamente sulla possibilità per l'Ente di ricorrere alla procedura in esame, rimodulando il Piano di riequilibrio pluriennale.

2. Esame della rimodulazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano.

Per definire con chiarezza il quadro finanziario di cui si discorre, le tabelle che seguono riportano il fabbisogno finanziario registrato al termine dell'esercizio 2013 ed il Piano di rientro articolato in dieci anni con i relativi obiettivi intermedi.

Fabbisogno finanziario Piano risanamento decennale approvato nel 2013:

Dato di partenza per la determinazione del piano finanziario di riequilibrio (come da delibera Corte dei Conti - Sezione Controllo Toscana - n. 273 del 24/9/2013)	2.229.709,48
a detrarre debiti fuori bilancio finanziati e pagati nel 2013	213.752,81
differenza	2.015.956,67
ulteriore accantonamento prudenziale per vertenza Esa	417.817,09
totale	2.433.773,76
avanzo di amministrazione disponibile da risultato della gestione competenza esercizio 2013	75.796,53
Totale Fabbisogno al 31/12/2013	2.357.977,23
<i>di cui:</i>	
<i>da dilazionare in dieci anni con quota annua costante</i>	<i>2.112.097,37</i>
<i>da debiti fuori bilancio in parte suddivisi in tre annualità 2014-2016</i>	<i>245.879,86</i>
Totale	2.357.977,23

Fonte: piano di riequilibrio delibere C.C. 7 marzo 2014, n. 7 e 9 luglio 2014, n. 45.

Piano di rientro approvato nel 2013:

Disavanzo di amministrazione da ripianare 2.798.087,91 (A)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disavanzo residuo * (B)	2.357.977	2.030.864	1.737.624	1.478.468	1.267.258	1.056.048	844.838	633.628	422.418	211.208
Quota di ripiano per anno (C)	327.113	293.240	259.156	211.210	211.210	211.210	211.210	211.210	211.210	211.210
Importo percentuale ** (C/A)/100	12,87%	12,44%	10,99%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	2.030.864	1.737.624	1.478.468	1.267.258	1.056.048	844.838	633.628	422.418	211.208	-

Fonte: piano di riequilibrio delibere C.C. 7 marzo 2014, n. 7 e 9 luglio 2014, n. 45.

A seguito delle risultanze del monitoraggio sul rendiconto 2014 e sul riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 definite dalla delibera n. 100 del 2017 di questa Sezione, è stato rideterminato il disavanzo finanziario dell'Ente in un ammontare pari ad euro 3.384.472,06 (parte disponibile negativa) così composto:

- euro 1.853.642,15 quale disavanzo ordinario;
- euro 1.530.829,91 quale disavanzo da riaccertamento straordinario.

Pertanto, l'Ente ha provveduto a rimodulare il Piano, rimodulato, tenendo conto del disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare in quote costante, di ammontare pari ad euro 56.697,50, sino al 2044.

Nuovo fabbisogno finanziario (attualizzato al 31 dicembre 2017) e rimodulazione del Piano sono rappresentati nelle tabelle che seguono.

Fabbisogno finanziario al 31 dicembre 2017:

Determinazione quota annua disavanzo complessivo	
	<i>importi in euro</i>
Ammontare fabbisogno finanziario come da delibera Corte dei conti Toscana 495 del 27/10/2015	2.357.977,23
maggior disavanzo da riaccertamento straordinario come da delibere Corte dei Conti 100 e 157 del 2017	1.530.829,91
TOTALE	3.888.807,14
fabbisogno finanziario alla data del 31/12/2017 di cui al piano di risanamento	1.267.258,00
in sei rate ciascuna di	211.210,00
Da accantonare per maggior disavanzo da riaccertamento straordinario	1.530.829,91
in ventisette rate ciascuna di	56.697,50
totale fabbisogno al 31/12/2017	2.798.087,91

Fonte: Ente, delibera rimodulazione piano di riequilibrio CC n. 9/2018

Piano di rientro rimodulato:

Disavanzo di amministrazione da ripianare 2.798.087,91 (A)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disavanzo residuo *(B)	2.798.087,91	2.530.180,41	2.262.272,91	1.994.365,41	1.726.457,91	1.458.550,41
quota da vecchio piano di risanamento	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00
Quota di ripiano annuale per maggior disavanzo da riaccertamento straordinario	56.697,50	56.697,50	56.697,50	56.697,50	56.697,50	56.697,50
Quota di ripiano complessiva	267.907,50	267.907,50	267.907,50	267.907,50	267.907,50	267.907,50
Importo percentuale ** (C/A)/100	9,57%	10,59%	11,84%	13,43%	15,52%	18,37%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	2.530.180,41	2.262.272,91	1.994.365,41	1.726.457,91	1.458.550,41	1.190.642,91

Fonte: Ente, delibera rimodulazione piano di riequilibrio CC n. 9/2018

La tabella che precede evidenzia il Piano di rientro per il periodo temporale coincidente con il risanamento decennale approvato nel 2013. Infatti, al termine del 2023, secondo le previsioni del Piano, l'Ente dovrebbe aver ripianato il disavanzo sostanziale determinato alla fine dell'esercizio finanziario 2013, rimanendo da ripianare, in quote costanti di euro 56.697,50, sino al 2044, il solo disavanzo (residuo) da riaccertamento straordinario.

Per la copertura del fabbisogno l'Ente, nella delibera n. 9, così come nella delibera consiliare n. 45 del 2014 (che ha approvato il Piano di risanamento originario) ha individuato le risorse necessarie a ripianare il disavanzo ed a riequilibrare in termini strutturali il bilancio in aumenti di entrate correnti (soprattutto recupero evasione tributaria) e riduzioni di spesa corrente.

In particolare, dal lato delle entrate, le stesse si riferiscono a:

- concessioni in locazioni di beni mobili e immobili alla società D'Alarcon;
- recupero evasione ICI/IMU;
- recupero evasione Tarsu/tari,
- incremento tariffe servizi a domanda individuale – trasporto pubblico;
- incremento tariffe servizi a domanda individuale – impianti sportivi;
- incremento proventi sanzioni al codice della strada;

con una previsione in aumento delle entrate stimata in euro 142.000,00 il primo anno per decrescere sino a 78.000,00 euro nell'ultimo anno del ripiano decennale, allorquando il fabbisogno finanziario riguarderà la sola quota di ripiano riferita all'extra deficit per euro 56.697,50.

Per quanto riguarda le riduzioni di spesa le stesse si riferiscono a:

- acquisto di beni di consumo e materie prime (riviste, software, hardware, manutenzioni ordinarie);
- prestazioni di servizi (spese legali, consumo energia per illuminazione pubblica, spese per giardinaggio, contributi a favore di terzi);

con una previsione di riduzione di spesa pari ad euro 92.400,00 fino all'ultimo anno dell'originario piano decennale e successivamente, fino al 2044, per euro 70.000,00.

Inoltre, un significativo risparmio deriverà dalle quote capitale dei mutui in estinzione, sino all'esercizio 2023.

La Sezione ritiene tali previsioni attendibili, secondo un giudizio ex ante, anche in considerazione del fatto che sulle stesse si è già espressa a suo tempo con l'approvazione dell'originario Piano di riequilibrio decennale. L'ulteriore incremento del saldo positivo serve a ripianare la meno ingente quota relativa all'extra deficit, pari ad euro 56.697,50.

Il giudizio della Sezione, inoltre, non può non essere influenzato dalla verifica degli obiettivi intermedi realizzati dall'Ente sino all'esercizio 2019.

Come ricordato nella parte in fatto, la Commissione Ministeriale aveva rimesso alla Sezione la propria relazione sulla rimodulazione esprimendo perplessità sulla ricostruzione delle risultanze contabili del bilancio del Comune di Porto Azzurro.

Ciò ha spinto la Sezione ad avviare, contestualmente alla valutazione della rimodulazione, il monitoraggio sui rendiconti finanziari riferiti al periodo 2015/2019 al fine di ricostruire con certezza la situazione finanziaria e contabile dell'Ente.

Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella delibera n. 37 del 17 maggio 2021, approvata dalla Sezione al termine della medesima adunanza pubblica del 29 aprile 2021, che si pone quale antecedente della presente delibera da un punto di vista logico-giuridico.

Rinviando alla citata delibera per una valutazione complessiva della situazione finanziaria del Comune di Porto Azzurro, ciò che rileva in questa sede è la rideterminazione, ivi effettuata, dei risultati conseguiti dall'Ente al termine di

ciascun esercizio finanziario. La tabella che segue illustra la situazione finanziaria del Comune di Porto Azzurro in raffronto con gli obiettivi annuali di rientro previsti nel Piano, come formulato in origine e come successivamente rimodulato.

esercizio finanziario	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
parte disponibile (negativa)	- 2.930.990,12	- 2.485.071,71	- 1.860.093,40	- 1.556.519,83	- 1.211.276,64
disavanzo sostanziale	- 1.446.514,21	- 1.000.595,80	- 375.617,49	- 128.741,42	-
disavanzo extradeficit	- 1.484.475,91	- 1.484.475,91	- 1.484.475,91	- 1.427.778,41	- 1.211.276,64
Rata ripiano disavanzo PRF	293.240,00	259.156,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00
rata ripiano extradeficit	-	-	-	56.697,50	56.697,50
disavanzo piano originario atteso	- 1.737.624,00	- 1.478.468,00	- 1.267.258,00	- 1.056.048,00	- 844.838,00
miglioramento su piano originario	291.109,79	477.872,20	891.640,51	927.306,58	844.838,00
disavanzo piano rimodulato atteso	-	-	-	- 2.530.180,41	- 2.262.272,91
miglioramento su piano rimodulato	-	-	-	973.660,58	1.050.996,27

Fonte: rideterminazioni istruttorie della Sezione controllo monitoraggio, valutazione risultati piano di riequilibrio approvato e rimodulato.

Nella lettura della tabella occorre tenere presente quanto segue.

- 1) l'Ente, prima della delibera n. 100/PRSP/2017 della Sezione di controllo, non aveva determinato il disavanzo da riaccertamento straordinario ed aveva commesso numerosi errori nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; pertanto, il Piano di risanamento originario non aveva considerato l'extradeficit e l'Ente, sino all'esercizio 2017, non aveva previsto alcuna rata di ripiano dello stesso (solo successivamente, adeguandosi alla pronuncia della Sezione, aveva accertato un disavanzo da riaccertamento straordinario pari ad euro 1.530.829,91, prevedendone inizialmente la copertura in tre esercizi finanziari, prima di ricorrere ai commi 848 e 849 cit. al fine di rimodulare il Piano di risanamento oggetto della presente verifica). Motivo per cui la valutazione del raggiungimento degli obiettivi interni sino al 31 dicembre 2017 è stata fatta con riferimento al Piano originario, al netto del disavanzo straordinario.
- 2) Considerando, quindi, per gli esercizi del triennio 2015/2017 il solo disavanzo sostanziale oggetto del ripiano decennale originario, come rideterminato dalla Sezione con la più volte citata delibera di monitoraggio, la tabella evidenzia non solo la copertura delle quote annuali previste dal Piano, ma anche un netto miglioramento del saldo da finanziare rispetto agli obiettivi originari: di euro 291.109,79 al termine del 2015, di euro 477.872,20 al termine dell'esercizio 2016 e di euro 891.640,51 al 31 dicembre 2017.
- 3) A partire dall'esercizio 2018 compare nella contabilità dell'Ente il disavanzo straordinario determinato dalla Sezione di controllo, alla cui copertura l'Ente sta provvedendo nei termini indicati dal Piano rimodulato, prevedendo di ripianare una quota di euro 56.697,50 sino al 2044.
- 4) Occorre ricordare che, a seguito di richiesta di parere formulata dall'Ente alla Commissione ministeriale, quest'ultima ha "autorizzato" il Comune di Portoferraio, nelle more della valutazione da parte di questa Sezione, a seguire il Piano di riequilibrio come rimodulato;
- 5) Il Piano rimodulato, quindi, presenta un nuovo fabbisogno finanziario che, tenendo conto dell'extradeficit, ammonta ad euro 2.530.180,41 al 31 dicembre 2018 e ad euro 2.262.272,91 al 31 dicembre 2019. La tabella evidenzia come per gli ultimi

due esercizi l'Ente abbia ottenuto risultati molto positivi, con un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto agli obiettivi annuali prefissati dal Piano rimodulato, di euro 973.660,58 al termine dell'esercizio 2018 e di euro 1.050.996,27 al termine dell'esercizio 2019.

Ciò è dipeso da una più attenta gestione finanziaria nel periodo di vigenza del piano di riequilibrio, come evidenziato dalla tabella che segue. Essa mostra un aumento delle entrate correnti di circa 700 mila euro fra il 2015 e il 2019, a fronte di un aumento delle spese correnti di circa 400 mila euro, aumento peraltro determinato, come risulta più diffusamente dalla citata delibera di monitoraggio in corso di approvazione, anche dalle passività di cui l'Ente si è fatto carico a seguito del subentro nella massa passiva ereditata dall'ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, non ricomprese nel piano di risanamento originario (per citare solo un esempio: gli oneri finanziari per rimborso rate mutui in ammortamento accesi dall'ex Unione).

Esercizio finanziario	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo I	4.154.943,97	4.564.725,05	5.016.931,31	4.935.412,18	5.153.504,25
Titolo II	304.572,67	76.739,31	82.236,56	297.375,12	249.381,69
Titolo III	1.436.244,90	1.638.143,42	1.625.318,20	1.297.985,26	1.179.382,88
Totale entrate correnti	5.895.761,54	6.279.607,78	6.724.486,07	6.530.772,56	6.582.268,82
Spese correnti	5.205.365,94	5.421.937,35	5.726.256,11	5.618.518,54	5.613.848,29

Fonte: Ente rendiconti della gestione approvati e questionari monitoraggio 2015-2019.

L'aumento delle entrate correnti è dipeso, in gran parte, da maggiori entrate dovute al recupero di evasione tributaria, passate da euro 158.903,19 nel 2015 ad euro 219.190,23 del 2018, nonché alle sanzioni per violazioni al codice della strada, passate da euro 62.828,60 del 2015 ad euro 95.000,00 del 2019.

Il miglioramento conseguito non deriva, quindi, da entrate straordinarie una tantum ma dalla realizzazione delle misure programmate nel piano di rientro e dall'accertamento di ulteriori entrate quali:

- gestione diretta dell'approdo turistico comunale;
- proventi derivanti dell'imposta di sbarco;
- chiusura del contenzioso con la società Elbana Servizi Ambientali Esa S.p.a., che ha consentito all'Ente di iniziare a riscuotere i residui attivi inerenti all'ottenimento dell'indennità di disagio ambientale (royalties) dagli altri comuni elbani (indennizzo dovuto dal fatto che la discarica comprensoriale è situata proprio nel Comune di Porto Azzurro).

Peraltro, la definizione del contenzioso con la società Esa S.p.a., ed il successivo accordo di programma sottoscritto dai sette comuni elbani per l'effettivo riconoscimento delle "royalties" (correnti e pregresse), era stato valutato dalla Sezione (deliberazione n. 495/2015) quale potenziale, ancorché parziale, soluzione alla problematica dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, elementi che avevano avuto particolare rilevanza nella identificazione dei fattori di squilibrio dell'ente e nella conseguente quantificazione della massa passiva complessiva da finanziare nel piano.

Come già rilevato, sul versante della spesa corrente, la misura di ripiano programmata dall'Ente - riduzione degli oneri finanziari e rimborso quote capitale dei mutui in ammortamento per la naturale scadenza di ammortamento dei debiti di finanziamento contratti - è stata in parte attenuata dalla procedura commissariale che ha imposto ai Comuni elbani di sostituirsi alla figura del debitore originario (ex Unione dei Comuni dell'arcipelago toscano estinta e liquidata) nei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti, per la cui trattazione si rinvia alla deliberazione di monitoraggio (n. 37 del 17 maggio 2021).

Per quanto concerne la liquidità dell'Ente, seppur presenti alcune criticità rilevate nella gestione dei flussi di cassa nella richiamata deliberazione di controllo monitoraggio, l'Ente non ha più fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria dal giugno 2016, registrando saldi positivi crescenti.

In conclusione, la Sezione, pur richiamando le criticità emerse in sede di controllo-monitoraggio deliberazione del 17 maggio 2021, n. 37, che devono trovare idonea correzione a fini della corretta rappresentazione della gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ritiene di esprimere una valutazione positiva sulla rimodulazione come disposta dall'Ente

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana

APPROVA

la rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale approvata dal Comune di Porto Azzurro con la delibera consiliare n. 9 del 5 marzo 2018, con le precisazioni di cui in premessa circa gli esiti del controllo-monitoraggio svolto sugli esercizi 2015-2019.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'Ente, nonché al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 243 quater co. 4 d. lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell'adunanza da remoto del 29 aprile 2021.

Il relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17 maggio 2021

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)